



# COMUNE DI ANNICCO

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (Legge 7 agosto 1990 n° 241 - art. 12)

## ART. 1

### CRITERI GENERALI

I presenti criteri sono individuati in esecuzione della legge 7 agosto 1990 n° 241 onde rendere più trasparente l'attività amministrativa di questo Comune, stabilendo criteri e modalità per l'erogazione di contributi o benefici economici di altro genere a persone singole, famiglie, associazioni private ed Enti pubblici.

## ART. 2

### FINI

I contributi, benefici o altri vantaggi economici di altro genere sono erogati per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive, ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

## ART. 3

### BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi:

- a) I residenti nel Comune ed in esso domiciliati;
- b) Associazioni private con o senza personalità giuridica che perseguono attività assistenziali, culturali, sportive, in favore della collettività, senza distinzione di razza, sesso e religione;
- c) Enti pubblici con finalità culturali, assistenziali o educative.

## ART. 4

### INTERVENTI ASSISTENZIALI

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (soggiorno climatico, riscaldamento, alloggio, ricovero, servizi alla persona ecc.)

I criteri per l'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente con il piano per il diritto allo studio.

I contributi o altre utilità economiche vengono concessi nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti (ex art. 433 C.C.).

Per minimo vitale si intende un reddito non superiore a L. 600.000 mensili - più l'importo dell'affitto - di persone prive di beni immobili registrati, ad eccezione della casa di abitazione.

Il reddito viene incrementato in percentuale secondo la scala parametrica prevista dal piano socio-assistenziale in base al numero dei familiari.

Per reddito si intende quello certificato sull'ultima dichiarazione dei redditi (mod. 740 - 101 - 201) per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con esclusione dei coltivatori diretti.

Per la categoria dei coltivatori diretti si stabilisce un reddito convenzionale pari a L. 60.000 mensili per pertica cremonese condotta.

Al di fuori dei casi previsti, possono essere effettuati interventi qualora sussistano circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, in particolare a favore delle categorie degli anziani, stranieri disabili, tossicodipendenti e per favorire l'inserimento scolastico di alunni in difficoltà.

L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di Bilancio.

#### ART. 5

#### CONTRIBUTI A RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO O STRUTTURE PROTETTE

L'Amministrazione Comunale deve assicurare la copertura del costo del servizio per gli anziani ricoverati la cui ultima residenza sia nel Comune così come stabilito dall'art. 61 della L.R. N° 1 del 7.1.1986. Il Comune garantisce la copertura dei costi solo nel caso che esista il bisogno riconosciuto del ricovero e fino alla copertura di un costo totale non eccedente le misure delle rette mediamente praticate dagli istituti presenti nella zona per le prestazioni assistenziali necessarie al ricoverato.

La procedura per garantire la copertura si esplica attraverso le seguenti modalità:

- a) Recupero della retta attingendo al reddito individuale (pensione più altri redditi) e assicurando comunque all'utente la disponibilità di una quota per spese personali corrispondente ad una somma non inferiore al 10% del mensile di una pensione sociale;
- b) Applicazione dei criteri generali per la quota di costo non coperta dal reddito individuale su ciascun nucleo di familiari tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del C.C., lasciando eventualmente ai diversi nuclei, la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri.
- c) Intervento dell'ente locale per la quota di costo non coperta con i criteri di cui al punto a) e b).

Gli anziani che intendano usufruire del contributo economico del Comune devono fare domanda sull'apposito modulo predisposto dal Comune. Tutte le variazioni del trattamento pensionistico sopravvenute nel corso dell'anno verranno calcolate ai fini dell'intervento; la corresponsione di eventuali quote arretrate si considera variazione alla situazione reddituale e comporterà automaticamente corrispondente riduzione del contributo comunale con recupero della quota anticipata dal Comune.

#### ART. 6 PROCEDURA

Gli interventi assistenziali vengono concessi su istanza degli interessati o d'ufficio nell'ipotesi di inerzia dell'interessato e di accertato bisogno.

Dopo l'istruttoria le proposte di intervento vengono valutate dalla Commissione di Assistenza che propone alla Giunta Municipale il provvedimento.

Nei casi d'urgenza l'intervento può essere sottoposto direttamente alla Giunta Municipale.

L'istruttoria deve accertare l'appartenenza dell'interessato alle categorie dei beneficiari, la sussistenza dello stato di bisogno o le condizioni particolari che possono creare emarginazione, il tipo di intervento proposto.

A tal fine può essere richiesta all'interessato o ad Enti pubblici la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

#### ART. 7 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi all'erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati, conseguentemente la loro consultazione è consentita previa autorizzazione del Sindaco.

La consultazione è consentita senza autorizzazione ai Consiglieri Comunali e Funzionari di altri Enti Pubblici qualora agiscano per l'espletamento delle loro funzioni.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio a sensi dell'art. 31 della legge 8.6.1990 N° 142.

#### ART. 8 PROVVEDIMENTI E CONTROLLI

I singoli provvedimenti di concessione devono far risultare l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite col presente atto.

Qualora l'erogazione del contributo o altro beneficio economico abbia carattere continuativo, l'ufficio procede con cadenza almeno annuale, alla verifica della persistenza dello stato di bisogno, proponendo i relativi provvedimenti.

## ART. 9

### CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O COMITATI

I contributi ad Enti, Associazioni o Comitati sono concessi per manifestazioni od attività straordinarie sportive, culturali, assistenziali, ovvero che tendono a valorizzare le tradizioni popolari.

Le manifestazioni devono essere volte alla collettività senza distinzione di razza, sesso, religione.

Le Associazioni non devono essere collegate a nessun partito politico e non devono avere obiettivi di natura politica.

L'erogazione di contributi, sovvenzioni o attribuzione di vantaggi economici a favore di Enti od Associazioni sono subordinati ai seguenti requisiti:

- a) Finalità statutarie dell'Ente o Associazione richiedente, o i fini del Comitato;
- b) Destinazione del contributo;
- c) Beneficio dell'intervento richiesto sulla comunità.

## ART. 10

### PROCEDURA

La richiesta di intervento deve essere presentata dal rappresentante dell'Ente, Associazione o Comitato e dovrà indicare i fini statutarie, i costi e le entrate sostenute per l'attività per la quale viene richiesto il contributo, la destinazione del contributo stesso.

Alla richiesta deve essere allegato copia dello Statuto legale dell'Ente od Associazione.

## ART. 11

### CONTROLLI

L'erogazione di contributi deve essere seguita dalla dimostrazione dell'impiego della somma ricevuta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria all'accertamento dei requisiti.

## DELIBERA

I. Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

### *L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA*

#### ART. 12

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### ART. 13

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### ART. 14

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.